



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE URBANISTICA/AMBIENTE/ EDILIZIA PRIVATA

ORDINANZA N. 58 / 2026

OGGETTO: ORDINANZA N. 51 DEL 25.06.2026 - DI INAGIBILITA' ART. 24 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06.06.2001 E S.M.I. - CONDOMINIO "AUTOBOX" - REVOCA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- Il Condominio denominato “Autobox”, sito in Induno Olona, collocato sotto *omissis*, individuato al mappale *omissis*, Fg. *omissis*, Sez. di Induno Olona, è costituito da nr. 47 Unità Immobiliari di cui:
- **subalterno n. 1**, parte comune costituito dalla rampa di accesso/ingresso dal piano strada al piano meno uno, dalla rampa di accesso dal piano meno uno al piano meno due, spazi di manovra al piano meno uno, vano scala e vano ascensore di collegamento verticale dei livelli interrati;
- **subalterno n. 3**, costituito da n. 19 posti auto di proprietà del Comune di Induno Olona, siti al piano meno uno;
- **subalterni dal nr. 4 al nr. 47**, quali U.I. ad uso autorimessa di proprietà privata siti al piano meno due;
- **subalterno n. 2**, spazio di manovra piano meno due;

VISTA la nota dei VV.FF. di Varese del 03.06.2026, atti 7946, riferita all'intervento di soccorso urgente effettuato presso l'autorimessa condominiale multipiano in data 02.06.2026 collocata sotto *omissis* a causa di grave fenomeno di allagamento originato dall'eccezionale innalzamento della falda acquifera locale;

VISTO l'intervento di urgenza, attivato dal Settore comunale competente, per:

- la raccolta delle acque residue depositatesi al piano -2;
- la raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi residui;
- la pulizia delle griglie di raccolta esistenti sulle rampe di accesso ai piani interrati e nei piani interrati;
- la pulizia dei discendenti di raccolta delle acque chiare;
- il posizionamento di una pompa per la raccolta delle acque di risalita di falda nel pozzetto al piano meno due esistente dove le due pompe stabili esistenti, non erano e non sono ancora funzionanti;

PRESO ATTO CHE, con Assemblea del Condominio in data 08 giugno 2026, all'unanimità dei presenti, è stato individuato nello *omissis*, il nuovo amministratore del Condominio "Autobox" ai sensi della legge 11.12.2012, n. 220, sostituendo per norma di legge l'originario amministratore;

CONSIDERATO che, a seguito di ulteriore verifica tecnica comunale si è constatato che la pompa provvisoria installata dal Comune nel pozzetto al piano -2, non è alimentata da energia elettrica causa sospensione della fornitura di energia a partire dal 15.06.2026 per morosità nei pagamenti delle fatture emesse;

RICHIAMATE le comunicazioni-informazioni trasmesse via PEC dallo *omissis* in data 19.06.2026 e in data 23.06.2026;

VISTA l'ordinanza nr. 51/2026 adottata dal Settore Urbanistica – Ambiente - Edilizia Privata in relazione al "venir meno" delle condizioni minime di sicurezza del parcheggio interrato denominato "Autobox", collocato sotto *omissis*, a seguito di sospensione-interruzione di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore con interessamento del sistema di pompaggio e smaltimento delle acque di falda esistente al piano -2 del parcheggio interessato;

RICHIAMATA l'ordinanza nr. 52/2026 adottata dal Settore Vigilanza e Controllo per il divieto di accesso e di sosta con rimozione forzata del parcheggio pubblico posto al piano – 1 del Condominio "Autobox" collocato sotto *omissis*;

VISTA la nota in data 15.07.2026, al protocollo generale n. 10091 con la quale l'Amministratore del Condominio "Autobox" ha comunicato:

- l'avvenuto saldo delle morosità con *omissis* per quanto riguarda gli insoluti riferiti alla erogazione dell'energia elettrica;
- la definizione delle coperture assicurative con l' *omissis*;
- la riattivazione del servizio elettrico e della pompa provvisoria rimasta inattiva;
- il reperimento della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;
- l'atto di avvenuta visita ispettiva biennale della *omissis* con esito positivo della messa a terra-impianto elettrico;
- gli atti di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi;

RITENUTO di revocare l'ordinanza n. 51 del 25.06.2026 in relazione al ripristino delle condizioni minime di sicurezza del parcheggio interrato denominato "Autobox" nella considerazione che alcuni interventi, nella nota PEC del 15.07.2026, dall'Amministratore condominiale rappresentati, rientrano nella ordinarietà degli interventi manutentivi da effettuare di stretta competenza del "Condominio";

INDIVIDUATO nello *omissis*, Amministratore del Condominio "Autobox" a far data dal 08.06.2026, sito in Induno Olona, collocato sotto *omissis*, il soggetto responsabile delle attività di "conformizzazione" svolte per il ripristino delle condizioni di sicurezza minimale del parcheggio interrato di cui si tratta;

VISTO la legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.;

VISTO il vigente Piano di Governo del Territorio;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 5/2026 del 13.02.2026 con il quale è stato nominato il responsabile dell'area, tenuto conto del combinato disposto degli art. n.ri 107 – 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

REVOCA

L'Ordinanza n. 51 del 25.06.2026.

TRASMETTE

la presente ordinanza per opportuna competenza:

- al Settore di Polizia Locale per l'adozione di provvedimento di revoca della propria ordinanza n. 52/2026;

DISPONE

L'affissione di Copia della presente all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

La notifica della presente ordinanza a:

- *omissis*, Amministratore del Condominio "Autobox";
via PEC ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) e D.P.R. 68/2005 e s.m.i.

SI TRASMETTE

- Copia del presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile del Settore Lavori Pubblici per opportuna conoscenza.

AVVERTE

Che la presente ordinanza ha effetto fino alla conclusione degli accertamenti da parte degli enti preposti, ovvero fino all'adozione di provvedimenti definitivi di cui al DPR n. 380/2001, Artt. 24 e 25;

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione, oppure in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti sempre dalla data di notificazione.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, come modificata ed integrata dalla legge

11 Febbraio 2005 nr. 15 e s.m.i., si comunica che Responsabile del Procedimento è l'Arch. Massimo Collitorti.

Lì, 16/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)